

Roma, 2 novembre 2023

APPUNTO

Oggetto: Disegno di legge A.C. 1341 concernente “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy*” – definizione di imprese culturali e creative (art. 19, comma 2)

Segnatamente desideriamo apportare il nostro contributo relativo, in particolare, alla qualificazione di “imprese culturali e creative” attualmente individuata dall’art. 19 comma 2 del precitato DDL come segue:

“2. È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che: a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia; b) ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.”

Comprendiamo, come anche indicato nella relazione tecnica, che l’obiettivo della norma proposta sia quello di riconoscere e promuovere tutti i soggetti che svolgono attività culturali e creative in modo stabile e continuativo all’interno del territorio nazionale, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Tuttavia, riteniamo utile che – alla luce degli effetti che – medio tempore, ogni definizione legislativa potrà comportare, vi sia una maggiore distinzione fra imprese culturali e creative ed enti culturali e creativi.

In maniera tautologica le imprese sono sic et simpliciter le imprese, anche in relazione al settore culturale e creativo. Come noto, il Codice Civile, non definisce il soggetto impresa, bensì il soggetto imprenditore, nel suo articolo 2082:

“È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”



La qualificazione di “impresa culturale e creativa” attualmente proposta dal DDL appare invece anteporre, anche nella sua formulazione letterale, gli “enti” che non costituiscono impresa ai sensi del Codice Civile (a esempio la maggior parte di quelli del terzo settore), alle imprese di cui al Libro V del Codice Civile che rappresentano certamente il motore del settore culturale e creativo italiano. In altri termini le imprese di cui al Libro V del Codice Civile sono (verrebbe da dire soltanto) incluse nella definizione di “imprese culturali e creative” quando invero ne sono l’asse portante.

Pur riconoscendo le importanti finalità solidaristiche e di utilità sociale svolte dagli enti del terzo settore, è necessario considerare come la loro struttura organizzativa non sia votata alla realizzazione di investimenti, necessari per lo sviluppo competitivo della Nazione.

Vi è di più. In un periodo storico fortemente focalizzato sull’attenzione verso l’equilibrio salariale, notiamo – anche in maniera distonica rispetto all’attenzione riservata dal Governo – un elemento critico in merito alla remunerazione del fattore produttivo “lavoro”; infatti, la corrente discussione relativa all’introduzione del salario minimo concerne i soli lavoratori subordinati (tipicamente impiegati dalle imprese), mentre non riguarda coloro che svolgono – più o meno propriamente o impropriamente – attività di volontariato ovvero di associazionismo soggetto a rimborsi spese (tipicamente realizzate da numerosi enti del terzo settore). Tutto ciò è potenzialmente molto pericoloso in un settore qual è quello culturale e creativo che si caratterizza per una presenza di professionisti qualificati con una prevalenza di genere femminile.

Peraltro dobbiamo osservare che, anche a livello europeo, la definizione fornita dal Parlamento europeo che con la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 su una politica dell’UE coerente per le industrie culturali e creative (2016/2072(INI)), individua la categoria delle ICC utilizzando il termine “industrie” (più restrittivo, dunque, delle imprese) e tralascia i riferimenti agli “enti” del terzo settore; per completezza, rileviamo che nella Risoluzione anzidetta, l’apertura al di là dell’ambito industriale è demandato al punto 48, ove con espresso riguardo ai finanziamenti strutturali e sociali dell’UE, il Parlamento Europeo “riconosce l’importanza del ruolo svolto dalle imprese senza scopo di lucro, cooperative e sociali”, soggetti giuridicamente ben distinti dagli “enti” del terzo settore e, in ogni caso, sempre imprese propriamente dette.

In base a quanto precede, considerando che si tratta allo stato di un intervento su una definizione, chiediamo una modifica che tenda alla chiarezza, attraverso



l'introduzione all'art. 19 , comma 2, di una prima qualificazione, ossia quella delle "imprese culturali e creative", cui si associ una seconda qualificazione, ossia quella degli "enti culturali e creativi" (ossia di tutti gli altri enti che non costituiscono impresa, ma che comunque contribuiscono all'ecosistema culturale e creativo italiano). Tutto ciò creerà, in futuro, la possibilità di modulare interventi (bandi di gara, avvisi per la definizione di contributi, ecc.) aperti alle sole imprese culturali e creative, ai soli enti culturali e creativi, ovvero a entrambe le categorie ove ritenuto opportuno.